



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO ”- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n.136

Trapani, 11/01/2022

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
All'Ufficio Personale
All'Ufficio Alunni
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: Regole da applicare nel caso di due alunni positivi in classe.

A distanza di un paio di giorni dalla nota dell'8 gennaio, contenente le prime indicazioni operative in applicazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, il 10 gennaio M.I. ha trasmesso una nuova nota riferita specificatamente alla gestione dei casi Covid nelle classi delle scuole secondarie di I e II grado.

[LA NOTA DEL 10 GENNAIO 2022](#)

Il Decreto in particolare prevede che, con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Nella nota dell'8 gennaio si legge che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato e che l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.**

Verifica stato vaccinale dei ragazzi.

La nuova nota del 10 gennaio spiega che dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, **prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea**

certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

In pratica, anche per gli studenti diventa ora essenziale la Certificazione verde da vaccino o guarigione (da meno di 120 giorni, per di più) per poter frequentare la scuola in presenza.

La verifica deve essere quotidiana

Sempre la nota del 10 gennaio prevede che la verifica del Green pass debba essere effettuata **quotidianamente**, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Riepilogo misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Scuola secondaria di I e II grado

- **con un caso** di positività nella stessa classe **le attività proseguono per tutti in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

- **con due casi** di positività in classe: o per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la **didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni**. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo;

o per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività **proseguono in presenza** con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.

- **con tre o più casi** nella stessa classe è **prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti.

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica

Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli **studenti delle scuole secondarie di I e II grado, soggette all'auto sorveglianza**, mediante somministrazione gratuita di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie.

Auto- sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19;

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure **istituzionali** in qualità di referenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Messina Giuseppina)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93